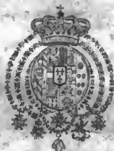
LEGGE

DI

NAVIGAZIONE

DI

COMMERCIO.



NAPOLI,

DALLA STAMPERIA REALE.

1826.





FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

VISTA la legge de' 30 di luglio 1818 sulla navigazione di commercio del nostro regno delle Due Sicilie;

Considerando che con posteriori decreti varie riforme si sono fatte alla detta legge, delle quali alcune meritano di esser conservate, altre rivocate, ed altre in parte corrette;

Considerando che dopo la pubblicazione delle tariffe doganali, e del libero cabotaggio fra una parte e l'altra de' nostri dominj al di qua ed al di là del Faro, si rende vie più necessario che la navigazione di commercio si stabilisca in tutta la estensione del regno con unità di sistema su basi eguali;

Volendo riordinare in una sola legge tutte le disposizioni relative alla navigazione di commercio del nostro regno delle Due Sicilie;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il parere del nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

ARTICOLO PRIMO. La navigazione de' bastimenti di commercio di tutti i nostri dominj di qua e di là del Faro sarà diretta e regolata dalla nostra real marina, e quindi dipenderà da tal Ministero presso di Noi residente.

ART. 2. Tutto ciò che nel medesimo ramo concerne gl'interessi dell' erario ed i mezzi per assicurarli, dipenderà dal Ministero delle finanze residente presso di Noi.

ART. 3. Per conseguire il doppio scopo di far prosperare la navigazione, e garentire gl' interessi fiscali, sarà stabilita in Napoli una direzione generale composta da un Retro-Ammiraglio della real marina e dal direttor generale de' dazj indiretti. Essi potranno delegare pel dettaglio del servizio funzionarj di loro rispettiva dipendenza.

Il direttor generale de' dazj indiretti renderà conto delle operazioni al nostro Ministro delle finanze, siccome il Retro-Ammiraglio lo renderà a quello di marina.

ART. 4. Sotto la dipendenza della direzione generale enunciata nel

precedente articolo saranno stabilite nelle provincie al di qua del Faro dieci Commessioni marittime residenti in Napoli, Salerno, Amantea, Pizzo, Gallipoli, Barletta, Manfredonia, Pescara, Giulianova e Gaeta. Esse saranno composte dal capitano del porto, e qualora non vi si trovasse, da un uffiziale di marina, ed in mancanza anche di questo, dal sindaco comunale, e da un controloro de' dazj indiretti dipendente dal direttore provinciale.

Sotto la medesima dipendenza sarà stabilita in Palermo pe' dominj al di là del Faro una Commessione principale, composta dal direttore di quella gran dogana, dal capitano del porto, e da uno degl'impiegati superiori della dogana di Palermo, che farà da segretario. Questa Commessione principale riunirà tutti i dettagli delle Commessioni da essa dipendenti per darne conto alla direzion generale stabilita in Napoli.

Art. 5. Sotto la dipendenza della Commessione principale di Palermo vi saranno sei Commessioni marittime residenti in Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani. Ciascuna di tali Commessioni sarà composta dal capitano del porto, e qualora non vi si trovasse, da un uffiziale della marina che sarà da Noi all'uopo destinato, e da uno de' principali impiegati doganali del capoluogo della Commessione.

Art. 6. Le Commessioni marittime tanto pe' dominj al di qua del Faro, quanto per quelli oltre il Faro, avranno nella loro dipendenza i sindaci comunali subentrati alle funzioni de' sindaci marittimi, e le dogane comprese nelle rispettive giurisdizioni, giusta lo stato annesso alla presente legge.

Art. 7. Il ramo della navigazione avendo due oggetti, l'uno politico, l'altro economico, allorchè il primo non verrà in contatto col secondo, sarà di assoluta attribuzione della marina: e del pari allorchè il secondo non verrà in contatto col primo, sarà di assoluta attribuzione della finanza. Ma quando saranno inseparabili, saranno delle attribuzioni della direzione generale di navigazione stabilita in Napoli.

Art. 8. Per esemplificazione dell'articolo precedente, saranno oggetti inseparabili del doppio scopo anzidetto, e quindi dipendenti dalla direzione generale stabilita in Napoli:

1.° tutto ciò che concerne le carte di navigazione, cioè atti di riconoscimento, patenti, riscontrini, ruoli di equipaggio ec.;

2.° quando si tratta di sapere se un dritto di navigazione sia, o no, dovuto;

3.° se una operazione sia, o no, in contravvenzione alla legge;

4.° se i processi verbali sieno stati compilati in regola;

5.° se le circostanze che concorrono in un affare, richieggono che sia terminato con una transazione: nel qual caso, se la direzione generale avrà dato il suo avviso affermativo, l'offerta transazione sarà presentata a' rispettivi direttori generali de' dazj indiretti di Napoli e di Palermo;

6.° se debba darsi una dilucidazione su qualunque articolo della

presente legge di navigazione, o sulle istruzioni relative alla medesima.

Art. 9. Apparterranno a' rispettivi direttori generali di Napoli e Palermo;

1.° l'esaminare se gl'introiti sieno stati fatti in conformità della tariffa;

2.° il vegliare che i dritti introitati sieno versati ne' tempi stabiliti e nella loro integrità;

3.° l'esaminare se le spese sieno state giustificate con documenti validi;

4.° l'autorizzare il ricevitore a restituir le somme che essendo state indebitamente riscosse, si è riconosciuto doversi le medesime restituire;

5.° il ricevere ed esaminare le offerte di transazione per affari che dalla direzione generale della navigazione di commercio residente in Napoli fossero stati giudicati di poter terminare in siffatto modo economico;

6.° il disporre la restituzione di una somma riscossa contro le prescrizioni della legge; salvo però il dubbio che potrebbe sorgere sulla validità del pagamento, nel qual caso si osserverà ciò che si è detto nel § 2.° dell'articolo precedente.

Atti di riconoscimento.

Art. 10. Un bastimento per essere riputato del regno delle Due Sicilie, e godere de' privilegj conceduti a' bastimenti di real bandiera, dee appartenere in totalità ad individui del regno medesimo, ed avere quì il loro domicilio. È necessario ancora che il capitano e due terzi almeno dell'equipaggio sieno del regno, o naturalizzati con legittimi documenti.

Art. 11. Chiunque vorrà far costruire un bastimento, o dare una nuova forma ad un bastimento già costruito, sarà tenuto di passarne la notizia in iscritto alla rispettiva Commessione marittima. Egli farà anche nota la società che attende a questa intrapresa: il tutto sotto pena di ducati tre a tonnellata di ammenda in caso di contravvenzione.

Art. 12. I bastimenti di ogni specie addetti al commercio ed alla pesca, che sono tenuti provvedersi della patente sanitaria, tanto del regno, quanto forestieri legittimamente acquistati da' nostri sudditi, debbono esser muniti di un atto di riconoscimento, il quale esprima i nomi, il mestiere ed il domicilio de' proprietarj; il nome del bastimento e del porto al quale appartiene; il luogo in cui fu costrutto; e se estero, che fu legittimamente acquistato; le dimensioni, la portata, la specie di esso, ed il numero de' suoi alberi. Tali circostanze saranno accuratamente verificate dagl'impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime.

Art. 13. Per ottenere un atto di riconoscimento, il proprietario suddito del regno delle Due Sicilie dovrà esibire alla Commessione marittima, nella cui giurisdizione trovasi il porto o la marina alla quale il legno appartiene:

1.° un certificato della portata del bastimento, rilasciato da un perito dell'arte, e *vistato* dal sindaco del comune;

2.° la copia de' titoli del suo legittimo dominio, ottenuta dal giudice locale, il quale attesterà in piedi della stessa la legittimità e validità di questi titoli, e che la copia è conforme all' originale;

3.° se si tratta di bastimento forestiere legittimamente acquistato da un suddito del regno delle Due Sicilie, oltre gli anzidetti documenti, il proprietario dovrà dimostrare colla bolletta doganale di avere su quel bastimento soddisfatto il dritto d' importazione stabilito nella tariffa doganale in vigore.

Art. 14. Dovrà in oltre detto proprietario presentare alla medesima Commessione una dichiarazione da lui firmata, o crocesegnata in presenza di due testimonj, e concepita ne' seguenti termini: » *Io*. . . (suo nome, cognome, condizione e domicilio) *dichiaro ed affermo che il* . . . (nome del bastimento, e del luogo al quale appartiene) *è un* . . . (specie del bastimento e sua descrizione) *di tonnellate* . . . , *il quale è stato costrutto in* . . (luogo della sua costruzione, ovvero ch' è stato legittimamente acquistato); *che io ne sono l'assoluto proprietario*, *o socio* . . . (nome, stato e domicilio degl' interessati); *che niun'altra persona vi vanta dritto, titolo, interesse, porzione, o proprietà; che sono suddito del regno delle Due Sicilie, egualmente che i suddetti associati* (se ve ne sieno); *e che nessuno straniero ha interesse direttamente* o *indirettamente sul detto bastimento*.

Art. 15. In seguito della esibizione de' documenti e della dichiarazione enunciata ne' precedenti articoli, la Commessione marittima incaricherà gl' impiegati suoi dipendenti sopra luogo di recarsi a bordo del legno, e verificare la sua descrizione e portata.

Art. 16. La portata di un legno sarà misurata nel modo seguente: 1.° si prenderà la lunghezza del ponte da una punta all'altra del bastimento da sopra la coverta: 2.° si prenderà la lunghezza dalla ruota di prua a quella di poppa. Questa lunghezza sarà presa dallo sportello del timone al di sotto della coverta in linea retta fino alla prua. Dalla unione di queste due lunghezze si prenderà la metà, la quale sarà moltiplicata per la larghezza massima del bastimento, e quindi questo prodotto sarà moltiplicato per la massima altezza presa dal fondo della sentina sino al di sotto della coverta. Quest' ultimo prodotto sarà diviso per novantaquattro. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Se poi un bastimento sarà ad un ponte, o sia coverta, sarà presa la lunghezza massima del bastimento medesimo, la quale sarà moltiplicata per la massima larghezza, ed il prodotto sarà moltiplicato per la più grande altezza, e quindi sarà diviso per novantaquattro. Il quoziente indicherà il tonnellaggio.

Tutte le suddette misure saranno prese in piedi parigini, i di cui modelli trovansi già presso le Commessioni marittime.

Art. 17. Dopo adempiute tutte le formalità enunciate negli articoli precedenti, sarà rilasciato l'atto di riconoscimento, secondo il modello annesso alla presente legge.

Art. 18. Qualunque barca che serva soltanto nell' interno de' porti e su' fiumi, sarà esente dall' obbligo di prendere l'atto di riconoscimento. Le barche di ventisei palmi, o meno, che faranno traffico altrove, saranno munite del detto atto.

Art. 19. Gli atti di riconoscimento saranno firmati dal Ministro di marina e dal Retro-Ammiraglio, e direttor generale de' dazj indiretti. Corredati di tali firme, verranno trasmessi pe' dominj al di qua del Faro alle Commessioni marittime, e pe' dominj al di là del Faro alla Commessione principale in Palermo, la quale dovrà distribuirli alle Commessioni stabilite in que' dominj. Gli atti di riconoscimento porteranno la condizione di non avere alcun effetto se non dopo registrati al burò doganale nel luogo al quale il legno appartiene, e dopo che il ricevitore della dogana avrà attestato in piedi dell' atto medesimo di essersi adempiuto a tutte le formalità doganali.

Art. 20. Le vendite di tutto o parte del bastimento saranno notate in dorso dell' atto di riconoscimento dalla corrispondente Commessione marittima, egualmente che sul registro della dogana del porto al quale appartiene il bastimento.

Art. 21. Se dopo la consegna dell' atto di riconoscimento il bastimento sarà cambiato di forma o di misura nel tonnellaggio, dovrà anche cambiarsi l'atto di riconoscimento, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi l' ammenda di dieci carlini a tonnellata.

Art. 22. Se l'atto di riconoscimento sarà disperso, il proprietario per poterne ottenere un altro, sarà tenuto di giustificare la dispersione coll' immediato conquesto, o colla immediata dichiarazione fatta innanzi all' autorità legittima. Mancando una tal pruova, vi sarà la multa di ducati dieci a tonnellata.

Art. 23. Tutti coloro che presteranno il loro nome e la loro opera per fare indebitamente riconoscere come bastimento del regno un bastimento straniero, saranno, ad istanza della dogana, condannati ciascuno ad un' ammenda di ducati cinquecento ed a sei mesi di carcere. Gl' impiegati di qualunque rango che si renderanno rei dello stesso delitto, saranno, oltre le suddette pene, destituiti dalle loro cariche.

I capitani che avranno profittato di un tal atto, oltre all' ammenda ed arresto enunciato di sopra, saranno dichiarati incapaci di comandare alcun bastimento.

Ed i proprietarj subiranno l' arresto e la perdita del bastimento, il quale verrà confiscato.

Art. 24. È proibito, sotto le stesse pene prescritte nell' articolo precedente, di dare, vendere, cambiare o prestare l'atto di riconoscimento, o di farne uso per un altro bastimento diverso da quello al quale fu conceduto.

ART. 25. Se il bastimento che ha ottenuto l'atto di riconoscimento verrà predato dal nemico, o si sarà perduto, bruciato o venduto, il proprietario sarà obbligato, sotto le medesime pene, di esibire l'atto medesimo alla Commessione marittima dalla quale venne rilasciato, nel termine di tre mesi se l'avvenimento sarà accaduto nel Mediterraneo, nel termine di nove mesi se sarà accaduto nell' Oceano al di qua della Linea, e nel termine di un anno se al di là della Linea.

È eccettuato il solo caso d' impossibilità giustificata.

ART. 26. Gli atti di riconoscimento saranno depositati fra 'l termine di ventiquattr' ore all' arrivo de' legni nella dogana del luogo di approdo, e vi saranno conservati fino alla partenza de' medesimi, allorchè saranno restituiti a' capitani in vista de' ruoli di equipaggio che dovranno essi esibire, e de' quali gli agenti doganali noteranno su' loro registri il giorno e l' ora della esibizione.

Qualora nel termine come sopra stabilito delle ventiquattr' ore non sarà esibito l' atto di riconoscimento, per la negligenza di non averlo esibito nel termine della legge vi sarà una multa di ducati dieci.

Patenti.

ART. 27. Tutti i bastimenti del regno delle Due Sicilie saranno marcati di un numero e del nome del porto al quale appartengono.

Saranno in oltre muniti di una patente, in conformità del modello annesso alla presente legge, nella quale patente verranno enunciati il detto numero ed il nome, la data ed il numero dell' atto di riconoscimento, e tutte le circostanze nel medesimo contenute.

ART. 28. Il dritto di patente sarà come segue:

per ogni bastimento di ventuno tonnellate inclusive a cinquanta anche inclusive, ducati due;

da cinquantuno a censessanta, ducati quattro;

da censessantuno al di sopra, ducati sei.

I legni di venti tonnellate, o meno, saranno esenti dal dritto di patente.

ART. 29. Qualunque barca che trafficherà soltanto nell' interno de' porti, o su' fiumi, e che non abbia l' obbligo di provvedersi della patente sanitaria, sarà benanche esente dall' obbligo di prendere la patente.

ART. 30. Le patenti saranno prese appena che i legni saranno lanciati in mare, e verranno rinnovate in ogni tre anni nel corso del mese di giugno. Pe' legni che saranno costrutti dal dì primo di luglio a tutto dicembre, il triennio comincerà a decorrere da giugno del medesimo anno. Per quelli che saranno costrutti dal dì primo di gennajo a tutto maggio, il triennio comincerà a decorrere dal seguente mese di giugno; il tutto sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi il doppio dazio; e trattandosi di legni di venti tonnellate, o meno, di pagarsi la multa di ducati due.

Art. 31. Per le firme di cui debbono essere munite le patenti, per la trasmissione e distribuzione di esse, e per la condizione che debbono portare onde avere il loro effetto, sarà osservata la stessa norma prescritta per gli atti di riconoscimento nell' articolo 19.

Art. 32. Se dopo la consegna dell' atto di riconoscimento il bastimento sarà cambiato di forma o di misura nel tonnellaggio, dovrà anche cambiarsi la patente, per la quale si dovrà dal proprietario la metà del dritto indicato nell' articolo 28, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi l'intero dritto; e trattandosi di legni di venti tonnellate, o meno, di pagarsi ducati due di multa.

Art. 33. Se la patente sarà dispersa, il proprietario sarà tenuto a giustificarne la dispersione nel modo enunciato nell' articolo 22 per gli atti di riconoscimento, sotto la medesima pena ivi prescritta. Rilasciandosi la nuova patente, sarà riscossa la metà del dritto indicato nell' articolo 28.

Art. 34. La patente non potrà esser cambiata, donata, prestata o venduta per altro bastimento diverso da quello al quale fu conceduta, sotto le stesse pene enunciate nell' articolo 23 e seguenti per simili contravvenzioni rispetto agli atti di riconoscimento.

Art. 35. I capitani de' bastimenti a' quali è stata conceduta la patente, non avranno facoltà di sostituire altri in loro vece, fuorchè in caso di assoluta necessità, e sempre coll' approvazione degl' impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime, i quali dovranno darne subito conto alle medesime. Quando ciò segua ne' porti esteri, sarà necessaria l' approvazione del nostro console o vicceconsole ivi residente, non potendosi in tali casi sostituire al comando del bastimento, che soli sudditi del regno delle Due Sicilie dichiarati padroni con foglio di abilitazione; altrimenti dovrà subentrare al detto comando il pilota, ed in mancanza del medesimo, il nostromo del bastimento.

Art. 36. Di ogni sostituzione dovrà farsi notamento in dorso della patente, ed il medesimo verrà corroborato, se nel regno delle Due Sicilie, dalla firma degl' impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime; se nell' estero, da quella del console o vicceconsole.

Art. 37. Quelle patenti che spireranno per la loro durata mentre i legni si trovano in viaggio, saranno autorizzate da proroghe de' consoli o vicceconsoli nell' estero; e nel regno delle Due Sicilie, dagl' impiegati locali dipendenti dalle Commessioni marittime, sino all' arrivo nel proprio porto, ove la patente dovrà subito essere rinnovata. Le proroghe anzidette saranno notate in dorso della stessa patente.

Art. 38. Se un bastimento si perderà, brucerà, sarà preso da' nemici, o venduto, il proprietario sarà tenuto, sotto le medesime pene enunciate nell' articolo 23 e seguenti, di esibire la patente alla Commessione marittima dalla quale venne rilasciata, nel termine di tre mesi se l' avvenimento sarà accaduto nel Mediterraneo, di nove mesi se sarà accaduto nell' Oceano al di qua della Linea, e di un anno se al di là della Linea.

È eccettuato il solo caso d'impossibilità giustificata.

Art. 39. Le patenti saranno nello spazio di ventiquattr' ore dall'arrivo del bastimento depositate nel burò di dogana del luogo di approdo, e vi saranno conservate sino alla partenza de' legni, allorchè saranno restituite a' capitani in vista de' ruoli di equipaggio enunciati nell' articolo 26. Per la non esibizione delle patenti nel termine come sopra stabilito delle ventiquattr' ore vi sarà una multa di ducati dieci.

Art. 40. Non sarà permesso ad alcun capitano o padrone di bastimento di prendere patenti, o inalberare bandiera di altra Potenza, senza di una espressa nostra autorizzazione. In caso di contravvenzione, i legni saranno confiscati, ed i capitani sottoposti alla multa di ducati mille cinquecento, ed alla pena di due anni di carcere.

Riscontrini.

Art. 41. A tutti i proprietarj de' legni, i quali navigheranno coll'atto di riconoscimento e colla patente, sarà rilasciato un riscontrino in conformità del modello annesso.

I riscontrini avranno un numero progressivo, il quale sarà notato sulla patente di navigazione. Essi dovranno essere depositati e restituiti in tutti i casi ne' quali, secondo gli articoli precedenti, debbano depositarsi e restituirsi gli atti di riconoscimento e le patenti, sotto le medesime pene.

Art. 42. I riscontrini non potranno esser cambiati, donati, prestati, o in altro modo qualunque alienati da' proprietarj che gli hanno ottenuti, sotto le stesse pene pecuniarie e di confisca stabilite in simili casi per gli atti di riconoscimento e per le patenti. La pena del carcere però sarà di due anni.

Art. 43. I riscontrini saranno firmati dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari esteri.

Art. 44. Per la trasmissione de' riscontrini e loro distribuzione sarà osservata la stessa norma prescritta per gli atti di riconoscimento e per le patenti negli articoli 19 e 31.

Esportazione e vendita allo straniero de' bastimenti del regno.

Art. 45. L' esportazione all'estero de' bastimenti mercantili sarà libera ed esente da' dazj doganali.

Art. 46. In conseguenza dell'articolo precedente potranno i nostri sudditi liberamente vendere all' estero i loro bastimenti, senza che da' nostri agenti consolari possa farsi alcun ostacolo. La vendita però dovrà farsi colla intelligenza de' detti nostri agenti consolari, presso i quali dovranno depositarsi tutte le carte di navigazione, sotto le pene prescritte nell' articolo 23.

I medesimi agenti consolari saranno nell' obbligo di rilasciarne la ricevuta, e di trasmettere le enunciate carte alla direzion generale della navigazione di commercio stabilita in Napoli.

Finalmente i capitani de' bastimenti dovranno al loro ritorno presentare la ricevuta detta di sopra alla dogana del porto al quale apparteneva il legno.

Formalità pe' legni esteri che entrano ed escono da' porti del regno delle Due Sicilie.

Art. 47. Indipendentemente dalle formalità prescritte ne' regolamenti generali pe' bastimenti stranieri che entrano ne' nostri porti, i capitani appena terminata la contumacia saranno tenuti di depositare la loro patente nella dogana, dalla quale se ne rilascerà la ricevuta.

Sarà riscosso per dritto di deposito, ricevuta e *visto* la somma di grana cinquantacinque.

Art. 48. Se nel porto in cui approda il bastimento risiede un console o viceconsole della nazione a cui appartiene, gl' impiegati doganali, dopo di aver osservata la patente, e dopo di aver riscosso l' enunciato dritto, la restituiranno al capitano affinchè la trasmetta al viceconsole ò console.

In ogni altro caso la patente resterà depositata nella dogana, e non sarà restituita che fra le ventiquattr' ore le quali precederanno la partenza del bastimento, e dopo che saranno adempite tutte le formalità, e pagati i dazj prescritti dalla presente legge.

Dritti di tonnellaggio.

Art. 49. Su' bastimenti del regno o forestieri che approderanno ne' porti e rade del regno delle Due Sicilie, sarà riscosso un dritto di tonnellaggio, salvo le eccezioni che verranno in seguito enunciate.

Questo dritto è dovuto sul corpo de' bastimenti, e non sul carico.

Dritto di tonnellaggio su' bastimenti del regno.

Art. 50. Il dritto di tonnellaggio sarà pagato su' bastimenti del regno fra i tre giorni del loro arrivo.

Art. 51. I bastimenti di venti tonnellate inclusive, o meno, appartenenti al regno, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, sia che viaggino da un luogo all' altro del regno stesso, sia che viaggino per l' estero.

Art. 52. I bastimenti del regno medesimo al di sopra di venti tonnellate, che viaggiano da un porto all' altro di detto regno, o per l' estero, pagheranno pel dritto di tonnellaggio grana quattro a tonnellata.

Art. 53. I detti legni però ne saranno esenti se i capitani o padroni

dimostreranno colla bolletta della dogana di averlo già pagato nel corso del medesimo mese in altro porto o marina del regno delle Due Sicilie.

Per ispiegazione di quanto si è detto di sopra, se il dritto di tonnellaggio sarà stato pagato nel giorno 1, 10, o altro del mese di luglio, non sarà più soddisfatto per tutto il dì 31 dello stesso mese, in qualunque porto o marina il bastimento giungesse, sia da altro punto del regno, sia dall' estero.

Art. 54. I bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate addetti nel golfo ed isole di Napoli e nel golfo di Palermo al trasporto de' carboni, della calce, delle legna da fuoco, degli spalatroni e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta e delle pietre dolci e forti, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio.

Saranno egualmente esenti dal pagamento del medesimo dritto i bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate, destinati su tutte le coste del regno medesimo al trasporto del brecciale necessario al mantenimento delle strade consolari.

Per godere però di una tale esenzione, i padroni o capitani de' legni enunciati nel presente articolo dovranno esser muniti di un documento rilasciato dalla dogana del porto al quale appartengono; documento col quale si dichiari che sono addetti al trasporto degl' indicati generi: e nel caso che intraprendano altri caricamenti senza averne ottenuto il permesso, saranno confiscati e condannati ad una multa di ducati cencinquanta.

Art. 55. I bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate addetti alla pesca ne' golfi e coste del regno stesso, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio. Queste barche debbono essere munite dello stesso documento enunciato nel precedente articolo, sotto le pene nel medesimo prescritte.

Art. 56. I bastimenti che fossero obbligati ad entrare in uno de' porti del nostro regno per fortuna di mare, o per purgare le contumacie, o per altra circostanza imperiosa, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non vi facciano alcuna operazione di commercio.

Non s' intendono per operazioni di commercio gl' imbarchi e gli sbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell' equipaggio, o alla manutenzione del legno.

Art. 57. Saranno del pari esenti dal medesimo dritto i legni i quali fossero obbligati ad entrare in uno de' porti del nostro regno per avaria sofferta.

Qualora si sbarcasse però l' intero carico, o parte di esso, la esenzione non avrà luogo se non quando i generi venissero dichiarati da esperti nominati di officio di non potersi più mettere in mare.

Art. 58. I legni enunciati ne' due articoli precedenti se per le cause ivi indicate giungessero in luogo del regno nel quale è proibito l' approdo per la legge de' dazj indiretti in vigore, siccome in questo caso dovrà

decidersi giudiziariamente sulla contravvenzione nascente dal detto approdo, i capitani volendo partire prima di terminarsi il giudizio, dovranno dar cauzione per sicurezza della multa a cui possano essere condannati; e tal cauzione sarà presa in questo caso anche per l' importo de' dritti di navigazione. Essa verrà annullata se il giudizio sarà favorevole a' detti capitani; se contrario, la somma verrà incassata.

Art. 59. Allorchè i legni per le medesime cause giungeranno in luoghi ove in forza della citata legge l' approdo non è proibito, siccome in tal caso non dee istituirsi alcun giudizio, così la esenzione dal dritto di tonnellaggio sarà accordata dagl' impiegati doganali in seguito di processo verbale da essi compilato in unione di quelli della marina e della salute, con cui si riconosca per vera la fortuna di mare, o altra circostanza imperiosa. Il processo verbale rimarrà presso la dogana.

Art. 60. I legni che per la loro provegnenza saranno rifiutati dalla deputazione di salute, verranno esentati dal dritto di tonnellaggio.

Art. 61. Godranno la stessa esenzione i bastimenti di qualunque natura arrenati ed abbandonati da' capitani, ancorchè si salvassero i loro carichi.

La esenzione dal dritto di tonnellaggio ne' casi enunciati in questo articolo e nel precedente sarà accordata in seguito di processi verbali compilati nel modo prescritto nell' articolo 59.

Art. 62. I legni parlamentarj, e quelli che recassero plichi pel Governo, saranno egualmente esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non abbiano a bordo alcuna quantità di mercanzia.

Art. 63. I legni corsali allorchè approdano voti, o co' bastimenti predati, o con mercanzie appartenenti alla preda, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio.

Ne saranno egualmente esenti i legni predati da' detti corsali, dichiarati di cattiva preda, purchè i capitani non vendano nel regno l' intero carico, o parte di esso.

Non ne saranno però esenti i legni predati da' corsali, dichiarati di buona preda.

Art. 64. Saranno del pari esenti dal dritto di tonnellaggio tutti i bastimenti di qualunque natura appartenenti alla nostra marina militare.

E quelli messi in requisizione o noleggiati dal Governo, durante però il tempo in cui essi presteranno servizio, e qualora il Governo medesimo ne paghi i soldi e ne nutrisca l' equipaggio. La esenzione però de' legni requisiti e noleggiati dal Governo verrà ordinata dal nostro Ministro delle finanze in seguito della comunicazione e dimanda che gliene sarà fatta dal nostro Ministro di marina.

Art. 65. I bastimenti del regno di qualunque portata, i quali dal luogo della loro costruzione giungeranno per la prima volta colla sola zavorra nel porto del regno al quale saranno ascritti, e dove dovranno prendere l' atto di riconoscimento e la patente, saranno anche esenti dal dritto di tonnellaggio.

In questo caso i bastimenti verranno accompagnati da bolletta a cautela fino all' anzidetto porto.

Art. 66. I bastimenti del regno saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, quando, dopo di aver levato porzione del loro carico e pagato il detto dazio, si recheranno in altri luoghi del regno per completare lo stesso carico.

Art. 67. Saranno finalmente esenti dal dritto di tonnellaggio i bastimenti del regno che si saranno nel loro viaggio semplicemente fermati fuori de' porti, senza fare alcuna operazione di commercio.

Dritto di tonnellaggio su' bastimenti forestieri.

Art. 68. I bastimenti forestieri di qualunque portata essi sieno, che verranno in un porto del nostro regno delle Due Sicilie, quantunque vi dimorassero meno di ventiquattr' ore, dovranno pagare il dritto di tonnellaggio alla ragione di grana quaranta a tonnellata.

Art. 69. Il dritto suddetto debbe esser pagato immediatamente. Nondimeno per facilitare il commercio, potrà esser conceduta a' capitani una dilazione non maggiore di trenta giorni, colla condizione però di dar buona e valida cauzione per l'ammontare del dritto medesimo. Ma se il soggiorno di un bastimento sarà minore di un mese, malgrado la dilazione conceduta, il dritto di tonnellaggio sarà riscosso prima della partenza del legno.

Art. 70. Lo stesso dritto sarà dovuto da' bastimenti forestieri, quantunque fossero stati noleggiati dal Governo.

Art. 71. Gli articoli 56 a 63, e l'articolo 67 sono applicabili a' legni forestieri.

Art. 72. I bastimenti esteri da guerra saranno esenti dal dritto di tonnellaggio, qualora non fossero addetti al commercio; nel qual caso pagheranno tanto il tonnellaggio, quanto ogni altro dritto di navigazione.

Non saranno considerati addetti al commercio quelli fra i detti bastimenti i quali giungano in uno de' porti del regno a caricar generi per l'approvvigionamento delle flotte e delle squadre stazionate altrove, allorchè ne saranno stati da Noi autorizzati.

Art. 73. I bastimenti forestieri voti o carichi, dopo di aver pagato la prima volta il dritto di tonnellaggio, pagheranno la metà del medesimo (salvo i casi enunciati negli articoli 56 a 63, e nell' articolo 67) in qualunque altro porto del regno ove approderanno, finchè abbiano preso un carico di generi indigeni per l'estero. Verificata la circostanza di aver preso un carico di generi indigeni, non pagheranno più nulla per tonnellaggio nel caso che approdino in altri porti del regno.

Riattazione de' legni forestieri.

Art. 74. Tutti i legni esteri che saranno tirati a terra nel regno delle Due Sicilie per riattarsi, pagheranno un dritto di carlini sei a tonnellata.

Bolletta di spedizione.

Art. 75. Sarà rilasciata ad ogni bastimento del regno, o forestiero, che entrerà o uscirà da un porto o marina del regno delle Due Sicilie, una bolletta di spedizione, giusta il modello annesso.

Art. 76. La bolletta di spedizione pe' bastimenti del regno sarà pagata come segue:

bastimenti di ventuno tonnellate inclusive a cinquanta inclusive, grana venti;

detti da cinquantuno a cento inclusive, grana quaranta;

detti da centuno a dugento inclusive, grana ottanta;

detti da dugentuno in sopra, ducato uno e grana sessanta.

I bastimenti di venti tonnellate o meno avranno la bolletta di spedizione senz' alcun pagamento di dazio.

Art. 77. La bolletta di spedizione pe' legni stranieri sarà pagata come segue:

bastimenti di cinquanta tonnellate inclusive, o meno, grana ottantotto;

detti da cinquantuno a cento inclusive, ducato uno e grana sessantacinque;

detti da centuno a dugento inclusive, ducati tre e grana trenta;

detti da dugentuno in sopra, ducati sei e grana sessanta.

Art. 78. Saranno esenti dal dritto di spedizione;

1.° i bastimenti del regno di portata maggiore di venti tonnellate adoperati esclusivamente nel golfo ed isole di Napoli e golfo di Palermo al trasporto del carbone, della calce, delle legna da fuoco, degli spalatroni e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta e delle pietre dolci e forti, come anche del brecciale necessario al mantenimento delle strade consolari su tutte le coste del regno;

2.° i bastimenti del regno di una portata maggiore di venti tonnellate addetti alla pesca ne' golfi e coste del regno medesimo;

3.° i bastimenti del regno, pe' quali si dimostrerà da' capitani colla bolletta doganale di aver pagato il dritto di spedizione nel corso dello stesso mese, nel modo prescritto nell' articolo 53 per la esenzione dal tonnellaggio.

Passaporti.

Art. 79. Qualunque bastimento forestiero che uscirà da' porti o dalle

marine del regno delle Due Sicilie, sarà munito di un passaporto uniforme al modello annesso alla presente legge.

I passaporti saranno rilasciati dagl' impiegati delle dogane; e per ognuno di essi il capitano o padrone del bastimento dovrà pagare il dritto di ducato uno.

Disposizioni generali.

Art. 80. La disposizione dell'articolo 53 e del numero 3.° dell'articolo 78, ne' quali è prescritto che debbono essere esenti dal dritto di tonnellaggio e di spedizione i bastimenti del regno che sono stati sottoposti a tali dritti nel corso del mese medesimo, s' intende di dover rimanere sempre salva in tutti i casi enunciati negli articoli 54 a 64, 66, 67, e ne' numeri 1.° e 2.° dell' articolo 78.

Art. 81. Per tutti i bastimenti di dugento tonnellate o più, che saranno costrutti in qualunque luogo del regno, sarà accordato un premio di ducati due a tonnellata. Se poi tali bastimenti saranno mattati a colle, il premio in vece di ducati due, sarà di ducati tre a tonnellata. Gli enunciati premj saranno pagati dalle rispettive tesorerie de' nostri dominj al di qua e al di là del Faro in contanti appena che il bastimento sarà terminato di costruirsi e reso atto alla navigazione.

Art. 82. I legni stranieri che approderanno nel porto di Messina, saranno ivi trattati, in quanto a' dritti di navigazione, come i bastimenti coverti colla nostra real bandiera. In conseguenza i legni forestieri saranno sottoposti al pagamento de' dritti di navigazione che trovansi imposti colla presente legge su' bastimenti del regno; e ne' casi in cui questi ultimi sieno esenti dal pagamento, ne saranno egualmente esenti i primi.

Art. 83. I proprietarj e padroni de' bastimenti de' dominj al di qua ed al di là del Faro, che alla pubblicazione della presente legge si troveranno di già muniti dell' atto di riconoscimento e della patente, e di aver pagato i dritti in vigore per ottener tali carte, non saranno tenuti a rinnovarle, nè a pagare nuovamente i dritti stabiliti per le medesime.

Art. 84. Tutti i capitani de' bastimenti, sieno del regno, sieno forestieri, che entreranno ne' porti, rade ec., saranno tenuti fra le ventiquattr' ore dall'arrivo a fare il loro costituto agl' impiegati della salute, delle dogane, della marina, se ve ne sieno, e della polizia, sotto pena non minore di ducati cento. Nel detto costituto sarà menzionata la provegnenza del legno, la natura del carico, la persona a cui è diretto, le dimore, gli accidenti, le notizie di mare, le avarie, gl' incontri ed i rischi corsi; ed i capitani dovranno rispondere a tutte le domande che loro saranno fatte, giusta il modello annesso alla presente legge.

Art. 85. I capitani de' bastimenti del regno appena giungeranno ne' porti esteri in cui riseggano i nostri consoli, saranno tenuti di presentarsi a' medesimi, ed esibir loro l' atto di riconoscimento, la patente ed il ruolo di equipaggio, facendo a' medesimi un rapporto dell' accaduto nel corso della navigazione.

Art. 86. Indipendentemente dalle carte enunciate nella presente legge, delle quali debbe esser provveduto ogni legno che esce da' porti o dalle marine del nostro regno, sia che navighi per l'estero, sia che navighi da un luogo all' altro del regno, e per qualunque commercio ed industria, dee il capitano o padrone esser munito del ruolo di equipaggio.

Art. 87. I contravventori alle disposizioni dell' articolo precedente saranno soggetti alle pene prescritte negli articoli 28, 33 e 47 del nostro decreto del dì primo di agosto 1816.

Art. 88. Non si lascerà partire alcun bastimento del regno o forestiero, se il capitano non avrà presentato alla deputazione di salute la bolletta di spedizione enunciata nell' articolo 75.

Art. 89. Le contravvenzioni a tutti gli articoli precedenti saranno trattate con metodi giudiziarj.

Art. 90. I prodotti delle ammende, confische e transazioni saranno ripartiti co' metodi in vigore.

Art. 91. I contabili delle dogane de' nostri dominj di là del Faro saranno tenuti di trasmettere ogni mese il conto ed il risultamento della riscossione de' dritti di navigazione al direttore della gran dogana di Palermo, qual membro della Commessione principale della navigazione di commercio. Egli li farà verificare, stabilendo la corrispondente scrittura. In ogni trimestre il direttor generale de' dazj indiretti farà conoscere alla direzione generale di navigazione in Napoli lo stato de' prodotti.

Art. 92. Gl' impiegati di dogana saranno tenuti, qualora ne fossero richiesti da quelli della nostra marina reale, di dare tutte le notizie di mare che essi potranno avere: e costoro saranno obbligati di comunicare a' primi (di officio) tutto ciò che potrà interessare le dogane.

Art. 93. Dovendo tutte le autorità concorrere al medesimo scopo, gl' impiegati di dogana, quelli di marina, quelli della salute e della polizia si avvertiranno a vicenda de' legni che vengono ad approdare in qualunque punto del nostro regno, ed accorreranno immediatamente per eseguire le loro rispettive funzioni.

Art. 94. A contare dalla pubblicazione della presente legge, la legge de' 30 di luglio 1818 ed i decreti posteriori relativi alla navigazione di commercio ne' nostri dominj di qua e di là del Faro, restano aboliti.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del

Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali dominj per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l' adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consig. Minis. di Stato	*Il Consig. Minis. di Stato*
Ministro Segretario di Stato	*Presidente interino*
di grazia e giustizia	*del Consiglio de' Ministri*
Firmato, Marchese Tommasi.	Firmato, De' Medici.

Pubblicata in Napoli nel dì 12 di Aprile 1826.

TARIFFA

de' dritti di navigazione pel Regno delle Due Sicilie.

BASTIMENTI DEL REGNO.	DAZJ DI MONETA				
	SICILIANA.			NAPOLETANA.	
Dritto di patente (giusta l'art. 28.)	Oncc.	Tarì.	Gr.	Duc.	Gr.
Per ogni bastimento di ventuno tonnellate inclusive a cinquanta tonnellate anche inclusive....................	»	20	»	2	»
Detto da cinquantuno tonnellate a censessanta inclusive..................	1	10	»	4	»
Detto da censessantuno tonnellate in sopra..............................	2	»	»	6	»
Per la patente che si rilascia, quando si sia dispersa la prima, o quando il bastimento sia cambiato di forma o di misura, si paga la metà del suddetto dritto, giusta gli articoli 32 e 33.					
Dritto di tonnellaggio (giusta l'art. 52.)					
Bastimenti che viaggiano da un punto all'altro del regno, o per l'estero, a tonnellata..................................	»	»	08	»	04
Dritti di spedizione (giusta l'art. 76.)					
Per ogni bastimento di ventuno tonnellate inclusive a cinquanta anche inclusive..................................	»	2	»	»	20
Idem da cinquantuno a cento tonnellate inclusive..........................	»	4	»	»	40
Idem da centuno a dugento tonnellate inclusive..............................	»	8	»	»	80
Idem da dugentuno tonnellate in sopra.	»	16	»	1	60
BASTIMENTI FORESTIERI.					
Dritto di deposito, ricevuta, e visto (giusta l'art. 47.)					
Per ogni bastimento................	»	5	10	»	55
Dritto di tonnellaggio (giusta l'art. 68.)					
Bastimento di qualunque portata, a tonnellata..........................	»	4	»	»	40

BASTIMENTI FORESTIERI.	DAZJ DI MONETA				
	SICILIANA.			NAPOLETANA.	
Mezzo dritto di tonnellaggio (giusta l'art. 73.)	Once.	Tarì.	Gr.	Duc.	Gr.
Bastimento di qualunque portata, a tonnellata.	»	2	»	»	20
Dritto di passaporto (giusta l'art. 79.)					
Per ogni passaporto	»	10	»	1	»
Dritto di riattazione (giusta l'art. 74.)					
Bastimento di ogni portata, a tonnellata.	»	6	»	»	60
Dritto di spedizione (giusta l'art. 77.)					
Per ogni bastimento di cinquanta tonnellate inclusive, o meno	»	8	16	»	88
Detto da cinquantuno a cento tonnellate inclusive	»	16	10	1	65
Detto da centuno a dugento tonnellate inclusive	1	3	»	3	30
Detto da dugentuno in sopra	2	6	»	6	60

NOTA.

Le esenzioni da' dritti notati nella presente tariffa sono enunciate nella legge alla quale è annessa.

Approvato : Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

STATO DELLE COMMESSIONI MARITTIME.

Dominj di qua del Faro.

COMMESSIONI.	SINDACATI.	DOGANE.
NAPOLI	Napoli	Chiaja. S. Ferdinando. Porto. Mercato.
	Portici	Granatello.
	Torre del Greco	Torre del Greco.
	Torre dell'Annunziata	Torre dell'Annunziata.
	Castellamare	Castellamare. Vico.
	Sorrento	Piano di Sorrento. Massa.
	Capri	Capri.
	Ischia	Casamicciola. Ischia.
	Forio	Forio.
	Ponza	Ponza. Ventotene.
	Procida	Procida.
	Pozzuoli	Pozzuoli.
SALERNO	Salerno	Salerno. Vietri.
	Amalfi	Amalfi. Majuri.
	Agropoli	Castellabate. Agropoli.
	Pollica	Casalicchio. Acciarolo.
	Pisciotta	Palinuro. Pisciotta. Cammarota.
	Policastro	Capitello. Sapri.
	Maratea	Maratea.

COMMISSIONI.	SINDACATI.	DOGANE.
AMANTEA	Scalea	Scalea.
	Belvedere	Diamante. Belvedere. Cetraro. Fuscaldo.
	S. Lucido	Paola. S. Lucido. Fiumefreddo.
	Amantea	Amantea. Nocera.
	Cariati	Corigliano. Rossano. Cariati. Melissa.
	Trebisacce	Cassano. Trebisacce. Roseto.
PIZZO	Pizzo	S. Eufemia. Pizzo.
	Tropea	Tropea.
	Nicotera	Nicotera.
	Palme	Gioja. Palme.
	Scilla	Bagnara. Scilla.
	Reggio	Villa S. Giovanni. Gallico. Reggio.
	Bova	Melito.
	Bovalino	Bianco.
	Roccella	Roccella. Gerace. Monasterace. Badolato.
	Squillace	Soverato. Squillace.
	Catanzaro	Catanzaro.
	Cotrone	Castelle. Cotrone.

COMMESSIONI.	SINDACATI.	DOGANE.
GALLIPOLI......	Taranto	Roccaimperiale. Torre Scanzana. Taranto.
	Gallipoli..............	Gallipoli.
	Otranto................	Otranto. S. Cataldo.
	Brindisi...............	Brindisi. Villanova.
BARLETTA......	Monopoli...............	Monopoli. S. Vito di Polignano.
	Mola...................	Mola.
	Bari	Bari.
	Giovinazzo	Giovinazzo.
	Molfetta...............	Molfetta.
	Bisceglie..............	Bisceglie.
	Trani..................	Trani.
	Barletta...............	Barletta.
MANFREDONIA..	Manfredonia	Manfredonia.
	Viesti.................	Viesti. Rodi. Peschici. Fortore.
PESCARA........	Termoli................	Termoli. Campomarino.
	Vasto	Vasto.
	Ortona.................	Ortona. S. Vito.
	Pescara	Pescara. Francavilla.
GIULIANOVA....	Giulianova	Silvi. Giulianova.
GAETA..........	Gaeta..................	Gaeta. Mola. Garigliano. Mondragone.

Dominj di là del Faro.

CAPOLUOGHI DELLE COMMESSIONI.	DOGANE DIPENDENTI.
PALERMO	Palermo. Termini. Cefalù. Terrasini. Partinico. Ustica.
MESSINA	Messina. Scaletta. S. Alessio. Giardini di Taormina. Divieto. Lipari. Milazzo. Olivieri. Patti. Giojosa. Brolo. Capo d'Orlando, o Marina di Naso. Torrenova di S. Marco. Caronia. S. Stefano di Mistretta. Castel di Tusa.
CATANIA	Catania. Aci Castello e Trezza. Aci Reale. Mascaligiarre.
SIRACUSA	Siracusa. Agosta. Brucoli. Noto. Avola. Vendicari. Portopalo. Pozzallo. Scicli. Mazzarelli. Scoglitti.
GIRGENTI	Girgenti. Terranova. Licata. Palma. Siculiana. Sciacca.

CAPOLUOGHI DELLE COMMESSIONI.	DOGANE DIPENDENTI.
TRAPANI	Trapani. Pantellaria. Mazzara. Marsala. Favignana. Castellammare.

Approvato: Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

ATTO DI RICONOSCIMENTO
PE' BASTIMENTI IN COMMERCIO.

IN NOME DEL RE.

Il Segretario di Stato Ministro di marina dichiara che (*nome e cognome del padrone*) di (*patria del padrone*) dimorante in (*luogo del domicilio*) è stato riconosciuto proprietario (*solo, o associato con altri*) del bastimento nominato............, appartenente al porto (*nome del porto al quale il legno appartiene*) per essere stato (*costrutto, o legittimamente acquistato*) come da' documenti esibiti, verificati e registrati sotto il N.° nella Commessione della navigazione di commercio.

Il detto bastimento è un (*brigantino , polacca, o altro*) con camera , o senza ; esso ha alberi..... , ponte ; la sua maggior lunghezza dalla ruota di prua alla ruota di poppa è di..... piedi ; la sua massima larghezza è di.... piedi ; la profondità della sua stiva è di.... piedi ; la sua altezza fra i ponti è di.... piedi; la sua portata è di....... tonnellate........ 94.mi, essendo stato così misurato nel modo prescritto dalla legge.

Il proprietario del detto bastimento ha adempiuto nel dì....... a tutte le formalità prescritte dalla suddetta legge per contestare la sua proprietà, ed ha fatto le dichiarazioni ordinate dalla stessa legge.

Quindi avendo acquistato il diritto di navigare con bandiera del regno delle Due Sicilie, in nome di S. M. ordiniamo a' comandanti de' bastimenti della real marina militare, ed a tutte le autorità civili e militari del regno di riconoscerlo per suddito di S. M. il Re del regno delle Due Sicilie, e fargli godere tutti i privilegj accordati a' bastimenti di real bandiera, restando a peso del proprietario di conformarsi alla legge, e munirsi delle carte di spedizione prescritte dalla medesima.

In fede di che abbiamo rilasciato il presente atto di riconoscimento, da noi firmato e suggellato.

Il Segretario di Stato
Ministro di Marina

Il Direttor generale de' dazj indiretti

Il Retro-Ammiraglio

Il presente atto non avrà alcun effetto se non dopo registrato al burò doganale del porto di (*nome del porto al quale il legno appartiene*), e dopo che il ricevitore del detto burò avrà qui sotto attestato di essersi adempito a tutte le formalità doganali.

Registrato e rilasciato dalla direzione generale sotto il N.° il di del mese di anno

---

Adempito alle dette formalità il dì del mese di anno

Il ...... della dogana di .....

Approvato: Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato , FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

PATENTE REALE

PE' BASTIMENTI DI REAL BANDIERA COMMERCIANTI.

IN NOME DEL RE.

A tutti coloro che vedranno la presente, facciamo noto che il bastimento nominato . . . . . . registrato nel porto di . . . . . appartenente a (*nome del proprietario*) di (*patria del proprietario*) dimorante in . . . . ., il quale ne è il proprietario . . . . , essendo stato (*costrutto o acquistato*) in . . . . , siccome si è contestato da . . . . nelle forme prescritte dalla legge, vien riconosciuto suddito di S. M. il Re del regno delle Due Sicilie.

Il suddetto bastimento è un . . . . . camera . . . . Esso tiene . . . . . alberi; la sua maggior lunghezza dalla ruota di prua a quella di poppa è di . . . piedi; la sua massima larghezza è di . . . . piedi; la sua altezza fra i ponti è di . . . . ; la profondità della sua stiva è di. . . . piedi; esso contiene tonnellate . . . . 94.mi: il tutto in conformità della ricognizione fattane dagl' impiegati nelle Commessioni della navigazione di commercio. Quindi noi dichiariamo ch' esso ha dritto di navigare colla real bandiera, e perciò rilasciamo la presente a. capitano del detto bastimento, affin di poter partire dal porto di . . . . munito del riscontrino col N.° . . . . ; coll' obbligo di conformarsi alla legge ed a' regolamenti della navigazione. Quindi esortiamo tutte le autorità civili o militari delle Potenze amiche ed alleate, ed ordiniamo in nome di S. M. a' comandanti de' bastimenti reali, ed a tutte le autorità civili e militari del regno di lasciar liberamente e con sicurezza navigare il detto . . . . col suo legno, e prestargli assistenza ed ajuto in caso di bisogno, senza fargli soffrire ritardo o impedimento alcuno.

In fede di che abbiamo rilasciata la presente patente, da noi firmata e suggellata.

Il Segretario di Stato
Ministro di Marina

Il Direttor generale de' dazj indiretti. *Il Retro-Ammiraglio*

Questa patente non avrà alcun effetto se non dopo registrata al burò dogamale del porto (*nome del porto al quale il legno appartiene*), e dopo che il . . . . del detto burò avrà qui sotto attestato di essersi adempiuto a tutte le formalità doganali, ed al pagamento del dritto dovuto.

Registrato e rilasciato dalla direzione generale sotto il N.°
il dì del mese di
anno

Adempiuto alle dette formalità, e riscosso per questa patente il dritto di ducati
il dì del mese di anno

Il . . . . . *della dogana di*. . . . .

Approvato : Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

RISCONTRINO.

IL SEGRETARIO DI STATO MINISTRO DI MARINA.

Si permetta a (*nome e cognome del capitano*) capitano del legno nominato (*nome del bastimento*), il quale è un (*brik, polacca, o altro*) di costruzione (*del regno, ovvero forestiero naturalizzato*) di tonnellate...... (*numero delle tonnellate*) e ...... 94.mi; con..... alber..... , con vele (*si descriverà la qualità delle vele quadre, o latine*), ed al suo equipaggio di passare ec...... Segue il riscontrino stampato.

Approvato: Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

PASSAPORTO.

IN NOME DEL RE.

Partendo da quì il capitano di col bastimento nominato con bandiera della portata di tonnellate 94.^{mi} con alberi galleria, e con uomini di equipaggio, il quale essendo entrato in questo porto dal dì ed avendo mostrato le sue carte in regola, dopo aver adempito a tutte le formalità richieste dalla legge, ha dichiarato di portarsi in o altrove

Quindi ordiniamo a' comandanti de' bastimenti da guerra, ed a tutte le autorità civili e militari del regno di lasciare liberamente e con sicurezza passare il capitano col di lui legno, e prestargli assistenza ed ajuto in caso di bisogno, senza fargli soffrire alcun ritardo o impedimento.

In fede di che abbiamo rilasciato il presente, da noi firmato e suggellato.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato delle Finanze

Spedito dalla direzione generale de' dazj indiretti sotto il N.°

Il Direttor generale de' dazj indiretti

Registrato e rilasciato nel burò della dogana di . . . . li . . . . . .

Il . . . .

Ricevuto per dritto del presente, ducato uno.

Il . . . .

Approvato: Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

COSTITUTO DI NAVIGAZIONE.

A dì del mese di anno 18
A richiesta della direzion generale residente in Napoli, a cura e diligenza del
della dogana di
noi sottoscritti

certifichiamo che in questo giorno verso le ore
essendo approdato nel porto di
un bastimento, ci siamo condotti sotto il bordo del medesimo in compagnia del da
sono state fatte al capitano del detto bastimento le seguenti domande, e si sono avute le quì sotto notate risposte.

Domanda. Qual è il vostro nome, e la vostra patria?
Risposta. . . . .
D. Qual' è la denominazione del bastimento?
R. . . . .
D. Qual' è la bandiera?
R. . . . .
D. Qual' è la portata?
R. . . . .
D. Qual' è la provvenienza?
R. . . . .
D. Qual' è il carico in generale?
R. . . . .
D. Qual' è la forza e qualità dell' equipaggio?
R. . . . .
D. Quali spiagge o porti del regno avete toccato?
R. . . . .
D. Quali documenti portate delle diverse fermate, o sia rilasci?
R. . . . .
D. Qual' è la causa che vi ha condotto quì?
R. . . . .
D. Quanto tempo avete impiegato nella vostra navigazione?
R. . . . .
D. Qual è il nome della casa, o case da cui è stato spedito il legno dall' estero?
R. . . . .
D. Qual è il nome della casa a cui siete diretto?
R. . . . .
D. Il bastimento viene per prendere un carico di ritorno?
R. . . . .

Dopo di ciò il ha domandato al capitano del bastimento le copie delle seguenti carte: dell'atto di riconoscimento; della patente di sanità; del ruolo di equipaggio; del passaporto.

Il capitano

Indi il ha domandato al medesimo capitano le seguenti carte originali; cioè il contratto di noleggio; le polizze di carico; e finalmente la dichiarazione all'ingrosso fra le ventiquattr'ore, firmata dal capitano e dallo scrivano, e trasmessa dalla deputazione di sanità.

Il capitano

Fatto e chiuso il presente nella detta dogana di mese ed anno come sopra, alle ore , e depositate nella medesima le indicate carte.

FIRMATI

Approvato: Napoli, il dì 25 di Febbrajo 1826.

Firmato, FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato, De' Medici.

Pubblicato in Napoli nel dì 12 di Aprile 1826.

30
15
150
30
450